CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA “PALESTRA POLIVALENTE”

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale denominato Palestra Polivalente, sito in Buseto Palizzolo nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso.

L’impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è costituito da:

***spazi di attività sportiva***

campo di gioco attrezzato fruibile per attività sportive indoor (a titolo meramente esemplificativo: Basket, Pallavolo, Tennis da tavolo, Badminton, Scherma, Arti marziali, Calcio a 5, etc.)

***spazi e servizi di supporto***

spogliatoi per atleti

spogliatoi per giudici di gara

locale pronto soccorso

tribune per un totale di n. 193 posti a sedere

**ARTICOLO 2 – SCOPO**

Lo scopo della concessione consiste nell’assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l’affidamento si intende:

1) favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l’affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;

2) garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza;

3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

**ARTICOLO 3 – USO DELL’IMPIANTO**

Il Gestore dovrà garantire l’uso pubblico dell’impianto sulla base di un calendario concordato con il Comune che concili le esigenze sportive del Gestore con quelle di altre associazioni/società sportive, in coerenza al piano di utilizzo allegato.

L’orario di apertura indicativo dell’impianto è dal lunedì alla domenica per almeno 12 ore

Il Gestore dovrà predisporre apposito Regolamento d’uso dell’impianto, in accordo con il Comune, con le modalità e le prescrizioni d’accesso e uso dell’impianto e le responsabilità in caso di danni, da esporre in modo visibile all’utenza.

Il Gestore deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Gestore deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell’impianto e all’esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Gestore si impegna a mantenere l’impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l’ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d’uso dei beni.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all’interno dell’impianto.

Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione l’offerta gestionale presentata dal Gestore ed allegata.

**ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO PER PROPRIE ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI E/O PER GRATUITA’**

Il Gestore dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l’impianto sportivo fino a un massimo di 15 (quindici) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

**ARTICOLO 5 - TARIFFE**

Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe proposte in sede di procedura di affidamento ed approvate dal Comune.

Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all’art. 10.

Il tariffario d’uso dovrà essere esposto all’interno dell’impianto in modo visibile all’utenza.

**ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

L’affidamento in gestione ed uso dell’impianto avrà la durata di anni 3 (tre) dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Gestore, al termine della durata della convenzione, ed in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per l’individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell’affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all’individuazione del nuovo Gestore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

**ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il Gestore dovrà:

a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell’orario di apertura per l’attività sportiva;

b) provvedere all’apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale (dando atto che negli orari di attività scolastica sarà l’Istituto scolastico utilizzatore a provvedervi con proprio personale), sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile;

c) provvedere alla pulizia giornaliera dell’impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari in vigore;

d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell’impianto;

e) segnalare all’Ufficio Tecnico del Comune, con le modalità che saranno indicate, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;

f) provvedere alla pulizia delle aree esterne di pertinenza;

g) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell’anno;

h) monitorare l’accesso del pubblico che intende assistere alle manifestazioni che saranno organizzate, in base alla capienza massima dell’impianto;

i) attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;

j) organizzare i rapporti con l’utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna cortesia rispetto e informazione nei confronti dell’utente;

k) fornire e provvedere alla costante manutenzione di un defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D. M. 26.06.2017) che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l’impianto;

Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del Gestore che delle associazioni che utilizzano l’impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;

1. rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 8;
2. provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
3. provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
4. attenersi agli obblighi relativi al pagamento dei tributi relativi all’asporto rifiuti qualora richiesti;
5. garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
6. collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali del Comune per favorire la pratica sportiva con l’inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all’integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
7. supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
8. impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell’impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell’ambiente;
9. osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;

**ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA**

Il Gestore ha l’obbligo di:

a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Viene pertanto posto a carico del Gestore l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.

b) nominare e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza;

c) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;

d) segnalare senza ritardo all’Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell’impianto, previa messa in sicurezza dell’ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell’accesso al pubblico.

**ARTICOLO 9 – RAPPORTI ECONOMICI**

Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione: rimangono a carico del Comune le utenze elettriche ed idriche; è assegnato al gestore un contributo annuo massimo di € 2.000,00 (da rendicontare) per la copertura delle spese di manutenzione dell’impianto.

**ARTICOLO 10 – RENDICONTO**

Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente al Comune una relazione che illustri l’andamento della gestione dell’impianto nell’esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l’impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l’utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore.

**ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria dell’impianto.

**ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE**

E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

**ARTICOLO 13 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE**

Il Gestore, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno dell’impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Gestore dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste.

Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Gestore l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E’ obbligo del Gestore riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall’Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art.13, è consentito al Gestore, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l’esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Gestore dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell’eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Gestore ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

**ARTICOLO 14 – PUNTO RISTORO**

Previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa è’ consentita la gestione di un punto ristoro all’interno dell’impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quale servizio accessorio e di supporto all’utenza dell’impianto durante l’orario di apertura.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.

L’autorizzazione amministrativa alla gestione del punto ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l’esercizio del punto ristoro può costituire vincolo nei confronti dell’Amministrazione comunale.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all’art. 13, è consentito al Gestore, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l’esercizio del punto ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Gestore dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, e generalità dell’eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Gestore ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

**ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO**

E’ vietato apportare innovazioni e modifiche all’impianto, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.

In caso contrario quest’ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Gestore di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell’impianto il Gestore nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all’impianto stesso.

**ARTICOLO 16– MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO**

Il Gestore è tenuto a informare l’Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

**ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI**

Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall’attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Gestore stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all’impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intera durata della concessione.

Qualora a causa dell’inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all’Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

**ARTICOLO 18 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 2.000,00 (duemila/00).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

**ARTICOLO 19 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA’**

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Buseto Palizzolo potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

a) l’applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;

b) la chiusura totale o parziale dell’impianto anche temporanea senza giustificato motivo;

c) la violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all’art. 8;

d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell’art. 13;

e) l’esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;

f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

g) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto pregiudizievole dell’incolumità e salute degli utenti;

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell’associazione o della società.

Il Gestore ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l’Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell’inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

**ARTICOLO 20 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

E’ piena facoltà dell’Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l’accesso e l’ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Gestore deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

**ARTICOLO 21 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell’impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell’impianto verrà redatto apposito verbale con l’elenco degli arredi e delle attrezzature.

Analogo verbale verrà redatto alla riconsegna dell’impianto al termine della concessione.

**ARTICOLO 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Gestore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Buseto Palizzolo, entro 7 giorni dall’accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

**ARTICOLO 24 – DUVRI**

In riferimento al disposto dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l’elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

**ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti al presente atto imposte, tasse e quant’altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Trapani.

Letto, confermato e sottoscritto.

Buseto Palizzolo, lì

PER IL COMUNE PER IL GESTORE